

PROCEDURA

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ADOTTATA AI SENSI DEL D. LGS. 10 MARZO 2023 N. 24,
DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 23 OTTOBRE 2019, N. 1937

Approvata dall'Amministratore Unico con delibera n. 2 del 12 Marzo 2024

PREMESSA

La **SARA COSTRUZIONI E SERVIZI s.r.l.**, di seguito “**Sara Costruzioni**” o “**la Società**”, favorisce l’utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La Sara Costruzioni srl, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. q) n. 3 del d.lgs. n. 24/2023, è tenuta ad osservare le disposizioni sul *Whistleblowing*, rientrando tra gli enti tenuti all’adozione dei modelli di organizzazione e gestione già previsti dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non ha raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Ai fini della regolamentazione interna del canale di *whistleblowing* Sara Costruzioni tiene conto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 24/2023, dalle Linee Guida A.N.A.C. di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in *subiecta* materia.

La finalità della presente Procedura è quella di disciplinare il **canale di segnalazione interna**, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
- d) i termini procedurali;
- e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;
- f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

La Sara Costruzioni e servizi s.r.l. assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione **deve essere indirizzata esclusivamente al Gestore Interno**, quale unico destinatario competente alla ricezione e, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura, alla gestione della segnalazione medesima.

Nell’Allegato alla presente Procedura, coerentemente a quanto previsto dal d. lgs. n. 24/2023, sono infine indicate le modalità per effettuare una **segnalazione esterna, una denuncia** ovvero una **divulgazione pubblica**.

DEFINIZIONI GENERALI

A.N.A.C.	l’Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all’art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante « <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione</i> » (legge n. 190/2012).
----------	---

DECRETO	Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».
VIOLAZIONE	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura.
INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli considerati dal Decreto, con la Società nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

SEGNALAZIONE o SEGNALARE	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto.
DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
SEGNALAZIONE ANONIMA	La segnalazione di violazioni pervenuta al Gestore della segnalazione redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
DENUNCIA	La denuncia effettuata presso l'Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla legge.
SEGNALANTE o SEGNALARE	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
FACILITATORE	Una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
CONTESTO LAVORATIVO	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
PERSONA COINVOLTA	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGUITO	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
RISCONTRO	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.
CUSTODE DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE	Il Gestore della segnalazione, come a seguire definito.

GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	<p>La persona fisica, o quell'ufficio dell'amministrazione/ente con personale dedicato, deputato alla raccolta delle segnalazioni e a sovrintendere a tutto il processo di verifica delle segnalazioni medesime. Si deve trattare di soggetti autonomi, requisito, quest'ultimo, che per ANAC va declinato come imparzialità e indipendenza. L'imparzialità va intesa in termini di mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni <i>whistleblowing</i>, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività; mentre il requisito dell'indipendenza come autonomia e libertà del gestore da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione</p>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	<p>Il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dallo Statuto e dai Regolamenti interni e, comunque dalla contrattazione collettiva applicabile. Il Responsabile del procedimento disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione <i>whistleblowing</i>.</p>

NORME GENERALI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità della SARA COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.**, di cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza nel **contesto lavorativo** di riferimento, così come definito dalla Procedura medesima, laddove il segnalante medesimo **renda nota la propria identità** al Gestore delle segnalazioni.
2. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di **pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio**, sono gravati dell'obbligo di denuncia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale, all'Autorità giudiziaria o contabile.
3. La presente Procedura non si applica:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad **un interesse di carattere personale del segnalante** che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) alle **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
 - c) alle **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente

dell'Unione europea.

Art. 2

PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

1. Le segnalazioni al Gestore della Sara Costruzioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:
 - a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, della Società;
 - b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d. lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Sara Costruzioni;
 - c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società di che trattasi;
 - d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Sara Costruzioni;
 - e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società medesima;
 - f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Sara Costruzioni srl, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:
 - a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è **in corso**;
 - b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite **durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali**;
 - c) durante il **periodo di prova**;
 - d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto **stesso**.
3. La presente Procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.
4. La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto della Sara Costruzioni e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lett. b), c) e d) della presente Procedura.

Art. 3

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, per quanto rilevante per la Sara Costruzioni;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito dell'applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

2. Al fine di consentire al Gestore delle segnalazioni di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione - in via più circostanziata possibile - le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente Procedura, a sua conoscenza.

3. In ogni caso, **nella segnalazione è necessario che risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile, altresì, allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.**

4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

5. Resta fermo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto¹

¹ **Art. 1, comma 3, del Decreto.** "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali".

Art. 1, comma 4, del Decreto. "Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 4

DISCIPLINA DELLE SEGNALZIONI ANONIME

1. La segnalazione anonima, ossia quella dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante, è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. La Società prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti **adeguatamente circostanziata** e resa con dovizia di particolari e, comunque, tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).
3. La Società, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei al contesto aziendale pervenute attraverso i canali dedicati al *whistleblowing*, mediante protocollo "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo, così come dei relativi documenti, sia limitata esclusivamente al Gestore delle segnalazioni.

FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Art. 5

MODALITÀ PER LA EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E SOGGETTI DEPUTATI ALLA RICEZIONE E GESTIONE

1. Il segnalante può effettuare la segnalazione al Gestore della Sara Costruzioni e servizi s.r.l. mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:
 - a) **in forma scritta**: tramite posta ordinaria senza, utilizzando preferibilmente il Modello allegato alla presente Procedura, in doppia busta chiusa, senza indicazione all'esterno della stessa del mittente e con la dicitura **"Riservata per il GESTORE– Segnalazione *whistleblowing*"**, all'indirizzo Via G. Amendola 2 – 90040 – San Cipirello (PA). In particolare, la prima busta dovrà contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento di quest'ultimo; mentre nella seconda dovrà essere inserita la segnalazione, in modo tale da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione medesima;
 - b) **in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il Gestore**, previa fissazione di appuntamento **entro il termine di 10 giorni**. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Gestore mediante **registrazione su un dispositivo** idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

2. Qualora il Gestore risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto.

3. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.

4. Si precisa che, ai sensi del Decreto, la segnalazione ovvero la denuncia possono essere trasmesse - ricorrendone i presupposti ivi indicati - al Gestore delle segnalazioni ovvero all'A.N.AC., all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti. Il Decreto prevede, altresì, la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dallo stesso Decreto, la Società raccomanda di valutare la possibilità di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al Gestore interno, ai sensi della presente Procedura. I presupposti per effettuare una segnalazione esterna ovvero una divulgazione pubblica sono indicati nell'**allegato 2** alla presente Procedura.

Art. 6

FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è composto dalle seguenti fasi:

- a) **registrazione;**
- b) **valutazione preliminare;**
- c) **istruttoria;**
- d) **trasmissione.**

Art. 7

FASE DI REGISTRAZIONE

A seguito della ricezione della segnalazione, il Gestore provvede:

- alla **registrazione** su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un **codice univoco progressivo**, annotando la data e l'ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nella segnalazione, alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;
- alla **separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in

forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;

- all'adozione di ogni opportuna **misura di sicurezza** per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
- a rilasciare al segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione** entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

Art. 8

FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

1. Il Gestore effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 - a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
 - b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
 - c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
 - d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
 - e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Il Gestore dichiara inammissibile la segnalazione per:
 - a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della Sara Costruzioni;
 - b) manifesta incompetenza della Sara Costruzioni sulle questioni segnalate;
 - c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
3. Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, il Gestore formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il Gestore procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), all'A.U. e ai Sindaci/Revisori (ove nominati).
5. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il Gestore procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
6. La fase di valutazione preliminare deve concludersi, di norma, entro **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Art. 9

FASE ISTRUTTORIA

1. Ove necessario, e sempre che la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il Gestore avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Gestore può chiedere il supporto delle funzioni degli organi di controllo interno dell'Ente, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
2. Le strutture del Società interessate dall'attività di verifica del Gestore garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.
4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.
5. In nessun caso sono consentite **verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente** e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice).
6. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il Gestore procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), all'A.U. e ai Sindaci/Revisori (ove nominati).

7. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il Gestore procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

8. La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro **2 (due) mesi** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

Art. 10

FASE DI TRASMISSIONE

1. Nel caso in cui all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata il Gestore Interno - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:

- a) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- b) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

2. In ogni caso, il Gestore Interno provvede a comunicare il seguito della segnalazione all'A.U., per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società.

3. In caso di trasmissione della segnalazione, il Gestore comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4. L'A.U. e il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, informano tempestivamente il Gestore dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. b) il Gestore inoltra la segnalazione con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC.

6. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.

7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il Gestore invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

Art. 11

SEGNALAZIONI ESTERNE, DIVULGAZIONI PUBBLICHE, DENUNCE

1. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il Gestore deve mettere a disposizione informazioni chiare anche sul canale,

sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

2. Per i presupposti e le modalità per effettuare segnalazioni esterne - in particolare all'Autorità Nazionale Anticorruzione -, divulgazioni pubbliche e denunce si rinvia all'**allegato 2** alla presente Procedura.

RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Art. 12

RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, **a persone diverse dal Gestore**, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
3. Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo** in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al Gestore. È fattodivieto assoluto al Gestore, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, l'identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce graveillecito disciplinare.
6. Il Gestore, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, della presente Procedura nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. Sara Costruzioni e servizi s.r.l. tutela l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta, altresì, fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 196/2003.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, la **persona coinvolta può essere sentita**, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

11. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, ovvero dell'incontro diretto, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

MISURE DI PROTEZIONE

Art. 13

SOGGETTI AI QUALI SONO RIVOLTE LE MISURE DI PROTEZIONE

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del Decreto, le misure di protezione di cui al Capo III, del Decreto medesimo si applicano anche:

- a) al segnalante;
- b) ai facilitatori;
- c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
- e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

2. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

3. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di

raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Art. 14

DIVIETO DI RITORSIONE

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al concetto di ritorsione, come definito dalla presente Procedura, costituiscono ritorsioni:
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 15

COMUNICAZIONE DELLE RITORSIONI ALL'A.N.AC., ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE E SANZIONI. RINVIO

1. Il segnalante può comunicare all'A.N.AC. le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del Decreto², anche in sede giudiziaria.
2. Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 21³ del Decreto.

Art. 16

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto⁴, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la violazione** e la **segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del Decreto** e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al Gestore delle segnalazioni della Sara Costruzioni, a quanto previsto dalla presente Procedura.

² **Art. 19 del Decreto.**

"1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo".

³ **Art. 21 del Decreto.**

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

⁴ **Art. 1, comma 3, del Decreto.** "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali".

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Art. 17

RINUNCE E TRANSAZIONI

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

Art. 18

CONDIZIONI PER LE MISURE DI PROTEZIONE

1. Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere (*i.e.* deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1, del Decreto;
 - b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di **quanto previsto dal Capo II del Decreto**, recante "*Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche*" e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al Gestore della Sara Costruzioni, a quanto previsto dalla presente Procedura.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 20, del Decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante

è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Art. 19

NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al Gestore delle segnalazioni sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal Gestore medesimo.

2. Il Gestore, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il **termine di 5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 20

MISURE DI SICUREZZA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale scritto è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'Ente.

2. Le interlocuzioni tra il Gestore e il segnalante, in ogni caso, non possono avvenire tramite la posta aziendale.

3. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del Gestore, presso i locali del Gestore delle segnalazioni (studio legale del professionista esterno), come individuati dal Gestore, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.

4. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al Gestore.

5. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d. lgs. n. 196/2003 e del d. lgs. n. 51/2018.

6. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

7. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d. lgs. n. 196/2003.

8. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Sara Costruzioni e servizi s.r.l., per il tramite del Gestore, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d. lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE)

2016/679 o dell'art. 11 del citato d. lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

9. La Società definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del d. lgs. n. 51/2018.

10. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 51/2018.

Art. 21

ANALISI PERIODICA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1. Il Gestore delle segnalazioni organizza i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.), come pervenute in corso d'anno, e ciò al precipuo scopo di **identificare le aree di criticità della Sara Costruzioni e servizi s.r.l. sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno**, anche nel raccordo con i competenti Organi e le competenti Strutture della Società; di **introdurre, per quanto di competenza, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti** secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative; ed, ove richiesto, **rendicontare (id est relazionare) i dati inerenti alle segnalazioni whistleblowing.**

Art. 22

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1. La Sara Costruzioni e servizi s.r.l., con adempimenti a cura del Gestore delle segnalazioni:

- a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché nella sezione del sito istituzionale della Società in parola, denominata "Etica", sottosezione "Whistleblowing".
- b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni alla Società, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.

2. La Sara Costruzioni garantisce, altresì, a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni

formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

3. La Società intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, *newsletter* e portale *internet*, etc.).

Art. 23

ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLA PROCEDURA

1. La presente Procedura è adottata con delibera dell'Amministratore Unico della Sara Costruzioni e servizi s.r.l. ed entra in vigore a decorrere dal 12 marzo 2024.
2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal Gestore e adottate con Delibera dell'Amministratore Unico.
3. La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti della Società nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Etica", sottosezione "*Whistleblowing*".

ALLEGATI

- 1) Allegato 1 al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
- 2) Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica.
- 3) Informativa in merito al trattamento dei dati personali.
- 4) Modello per la Segnalazione *Whistleblowing*.